

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ALBO FORNITORI
DELLA SOCIETA'
ASM CODOGNO SRL

SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - PUBBLICITA' E VALDITA' DELL'ALBO FORNITORI.....	3
ART. 3 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 4 – RESPONSABILITA DELL'ALBO FORNITORI.....	4
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	4

PARTE SECONDA – GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.....	5
ART. 7 – ISCRIZIONE.....	5
ART. 8 – GESTIONE DELL'ALBO.....	6
ART. 9 – SELEZIONE DELLE DITTE DALL'ELENCO.....	6
ART. 10 – CANCELLAZIONE.....	6

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, disciplina la tenuta dell'Albo Fornitori previsto dall'art. 125 c. 12 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito Codice) con la finalità di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 34, 37, 38, 39, 41 e 42 del Codice.
2. La pubblicazione del presente regolamento e degli avvisi preparatori, nonché la diffusione della documentazione richiamata nel presente regolamento e la stessa istituzione dell'Albo non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici e di prestazioni professionali, ma sono atti esclusivamente prodromici alla creazione di una banca dati di operatori economici ed esperti referenziati presso cui attingere nei casi precisati dagli articoli seguenti.
3. L'iscrizione di un operatore economico nell'Albo costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi, forniture ed incarichi professionali da parte di ASM Codogno.
4. Resta ferma la facoltà di ASM Codogno, garantendo, comunque, il rispetto delle regole della trasparenza, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti all'Albo, nei casi di approvvigionamento di beni, servizi e lavori che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora ASM Codogno, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti.

Art. 2 – Pubblicità e validità dell'Albo Fornitori

1. L'apertura dell'Albo Fornitori di ASM Codogno verrà resa nota attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione "Albo Fornitori", in cui sarà reperibile il presente regolamento nonché la documentazione necessaria per l'iscrizione.

L'Albo Fornitori:

- È strutturato in categorie merceologiche identificate per descrizione del prodotto/servizio/lavoro, secondo la tabella di cui all'**Allegato 1**;
- È "istituzionalmente aperto", quindi costantemente aggiornato alle richieste di iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti;
- Sarà periodicamente aggiornato, ai sensi dell'art. 125, comma 12 D.Lgs. 163/2006, con cadenza annuale e con le modalità previste dall'art. 8

Art. 3 – Campo di applicazione

1. L'Albo Fornitori viene utilizzato per l'espletamento delle procedure di acquisto in economia di beni e/o servizi e lavori necessari allo svolgimento dell'attività di ASM Codogno:

Art. 4 – Responsabile dell'Albo Fornitori

1. La responsabilità della tenuta ed aggiornamento dell'Albo Fornitori di ASM Codogno è in capo alla Centrale Acquisti di ASM Codogno, attraverso un responsabile del procedimento appositamente designato.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti saranno raccolti per l'iscrizione all'Albo Fornitori o, per le finalità dichiarate all'art. 1 del presente Regolamento.
2. I dati acquisiti saranno trattati solo da personale appositamente incaricato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con particolare riferimento all'utilizzo di idonee misure di sicurezza tecnica ed organizzativa. Le modalità di trattamento possono prevedere l'utilizzo di elaborati elettronici e potranno essere trattati in modo automatico e automatizzato.
3. Il procedimento di iscrizione è attivato esclusivamente dall'interessato, per cui il conferimento dei dati è del tutto facoltativo ma necessario per il completamento della procedura. L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di iscrizione e, conseguentemente, l'impossibilità di partecipare a procedure di gara o selezione per le quali sia prevista la preselezione dei partecipanti mediante consultazione dell'Albo.
4. Titolare del trattamento dei dati è ASM Codogno. I poteri e le responsabilità dei processi e degli adempimenti relativi alla tutela dei dati personali sono stati delegati al Ing. Bottajoli Paride per ASM Codogno, che li esercita in qualità di Responsabile del trattamento.

5. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti, e, anche in relazione all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potranno essere inviate all'indirizzo e-mail presente nella sezione "Albo Fornitori" del sito istituzionale di ASM Codogno; sarà cura del personale incaricato della Centrale Acquisti di ASM Codogno provvedere a dare risposta, a breve giro di posto elettronica.

PARTE SECONDA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione

1. Le ditte che richiedono l'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di autodichiarazione:
 - a. Possesso dei requisiti di idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla classe merceologica di iscrizione)
 - b. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c. Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (fatturato globale d'impresa nel triennio finanziario antecedente ed esecuzione di almeno una fornitura/servizio attinente alle classi merceologiche per cui è richiesta l'iscrizione).
2. ASM Codogno può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta risultata affidataria delle procedure di selezione.

ASM Codogno può comunque procedere ad eseguire verifiche a campione in ordine al contenuto delle domande di iscrizione presentate dalle ditte.

In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000, ASM Codogno rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. L'atto di rigetto ha efficacia interdittiva annuale.

Art. 7 – Iscrizione

L'Albo fornitori è aperto; sarà possibile quindi inoltrare la domanda d'iscrizione dalla data di pubblicazione del presente regolamento e durante l'intero periodo di validità dell'albo stesso.

La richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori dovrà essere redatta compilando il modello fac simile di cui all'**Allegato 2**

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata l'autocertificazione generale come da modello facsimile di cui all'**Allegato 3**.

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati potranno essere presentati in qualsiasi momento a: ASM CODOGNO SRL – Ufficio Approvvigionamenti – Viale Trieste 66 – 26845 CODOGNO, oppure all'indirizzo mail : **asmcodogno2@legalmail.it**

Art. 8 – Gestione dell'elenco

L'ammissibilità delle richieste di iscrizione pervenute è subordinata alla completezza delle dichiarazioni rese nella domanda. Nel caso di domande incomplete ASM CODOGNO si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti.

Ai fini dell'iscrizione, verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo, desunto dal timbro di protocollo di ASM CODOGNO.

Con cadenza annuale e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno l'operatore iscritto è tenuto a confermare e, se del caso, ad aggiornare, la propria iscrizione mediante la presentazione del modello di cui all'**Allegato 4**.

La mancata conferma dell'iscrizione entro il termine sopraccitato comporta l'automatica cancellazione dell'operatore dall'Albo fornitori per l'annualità di riferimento, ferma restando la facoltà dell'operatore di presentare una nuova domanda di iscrizione.

Art. 9 – Selezione delle ditte dall'elenco

1. Le ditte iscritte nell'elenco nella medesima classe merceologica vengono di regola selezionate per l'invito alle procedure con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione. Per importi di fornitura o servizio inferiori a € 5.000,00 (IVA esc.) è data facoltà ad ASM Codogno di interpellare un unico operatore economico iscritto nell'elenco scelto a prescindere dal criterio rotativo sulla base di ragioni di opportunità e convenienza.

Art. 10 – Comunicazione delle variazioni

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, ciascun operatore deve tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di conferma dell'iscrizione medesima mediante la presentazione del modello di cui all'**Allegato 5**.

Art. 11 – Sospensione dall'Albo Fornitori

ASM CODOGNO si riserva di sospendere un operatore dall'Albo qualora riscontri il verificarsi, nei confronti dello stesso, di una delle ipotesi di seguito elencate:

- Inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del collaudo – se previsto – reiterate applicazioni di penali;
- Mancato riscontro alle richieste di offerta avanzate;
- Altre gravi irregolarità

Il procedimento di sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione e comunque non superiore ad un anno, è comunicato all'Impresa interessata.

Art, 12 - Cancellazione dall'Albo Fornitori

1. ASM Codogno provvederà alla cancellazione dell'operatore nei seguenti casi:
 - a. Richiesta di cancellazione da parte dell'operatore;
 - b. Cessata attività;
 - c. Omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza ovvero perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti dall'art. 6 del presente regolamento;
 - d. Omessa comunicazione tempestiva in merito alle variazioni intervenute rispetto a quanto attestato in sede di iscrizione o di conferma dell'iscrizione medesima;
 - e. Irregolarità e/o gravi negligenze accertate, nell'esecuzione delle prestazioni, forniture o lavori affidati, ad insindacabile giudizio di ASM Codogno;
 - f. Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
 - g. Accertata grave violazione alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
 - h. Accertata grave violazione in materia di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - i. Altri casi previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
2. Dall'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo, ad eccezione del caso sub a), sarà dato avviso motivato all'interessato, il quale potrà formalizzare al responsabile del procedimento indicato nella comunicazione idonee controdeduzioni a mezzo di memoria scritta o presentazione di documentazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'avviso.